Comune di Camaiore

SETTORE: Settore 4

UNITA' OPERATIVA: EDILIZIA PRIVATA

Determinazione N. 9 del 10/01/2017

OGGETTO: CHIARIMENTI INERENTI GLI OBBLIGHI DI CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI IN RELAZIONE ALLE SCIA AD EFFICACIA DIFFERITA.

IL DIRIGENTE

RILEVATO CHE:

Con il D.L. 69/2013 (decreto del fare) e l'introduzione, nel DPR 390/2001, dell'art. 23 bis, viene introdotta una specifica procedura che consente all'interessato di richiedere l'acquisizione dei atti di assenso contestualmente alla presentazione della SCIA la cui efficacia, in questo caso, viene differita alla comunicazione da parte del SUE dell'avvenuta acquisizione degli atti di assenso;

La Regione Toscana, con la LR 65/2014, ha operato un sostanziale riordino delle procedure inerenti i titoli edilizi, recependo anche i contenuti del predetto decreto del fare e disciplinando, all'art. 147, un specifico modulo procedimentale in base al quale: *"L'interessato può richiedere allo sportello unico di acquisire tutti gli atti di assenso comunque denominati , necessari per l'intervento edilizio. Tale istanza può essere presentata contestualmente alla SCIA. Lo sportello unico trasmette tempestivamente all'interessato la comunicazione relativa alla acquisizione degli atti di assenso.."*, prevedendosi che: *"In caso di presentazione contestuale della SCIA e dell'istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso comunque denominati,…, l'interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso …"*;

La Regione Toscana, con la medesima LR 65/2014, nel Titolo VII, Capo I, nel disciplinare le tipologie e le modalità di corresponsione dei contributi, ha invece sostanzialmente riprodotto la previgente normativa contenuta nella legge regionale 1/2005, disponendo, all'art. 190, che l'obbligo di versamento del contributo si forma, "*nel caso di SCIA o di comunicazione di inizio attività edilizia libera onerosa, al momento della presentazione della stessa*".

APPURATO CHE:

La disposizione contenuta all'art.190 della LR 65/2014, riproduce testualmente (adeguandolo al diverso modulo procedimentale della SCIA) quanto precedentemente previsto all'art. 126 della LR 1/2005 nel quale si prevedeva invece che: "*il contributo … è corrisposto … nel caso di DIA, entro i venti giorni successivi alla presentazione della stessa*", recependo con ciò quanto già in precedenza affermato (con la circolare illustrativa del Titolo IV della LR 52/1999) in ordine all'assunto concettuale che il pagamento dei contributi: "*discende dal perfezionarsi dell'atto abilitativo senza tuttavia costituirne il presupposto*" (L. Gori in Il Governo del territorio in Toscana, a cura di F. De Santis p.895);

Lo specifico modulo procedimentale disciplinato all'art. 147 della LR 65/2014, configura una SCIA ad efficacia ontologicamente differita, in quanto presuppone, ai fini della sua validità: " *la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso"* dal che alcuni autori ne traggono anche la necessità che: "*la protrazione del termine di efficacia c.d. iniziale determini un equivalente slittamento del termine finale*"(A. Grazzini in Il Governo del territorio in Toscana, a cura di F. De Santis p.795);

CONSIDERATO CHE:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

La disciplina contenuta all'art. 192 della LR 65/2015, inerente le modalità di calcolo delle sanzioni, per il ritardato o omesso versamento del contributo prevede, al comma 1, una serie di soglie temporali con percentuali sanzionatorie crescenti (10%, 20%, 40%) in relazione al mancato versamento del contributo, "*nei termini di legge*", senza meglio specificare quali debbano intendersi in concreto i termini ad quem;

La prassi applicativa fino ad oggi adottata dall'ufficio ha sposato una mera lettura testuale della norma intendendosi che l'obbligo di corresponsione del contributo si determinasse, in tutti i casi, all'atto della presentazione della SCIA, senza tenere con questo conto delle innovazioni derivanti dall'introduzione del modulo procedimentale della SCIA ad efficacia differita disciplinato all'art. 147 della LR 65/2014;

RITENUTO

Opportuno e possibile dirimere la vicenda in via interpretativa ricorrendo ai consueti canoni logico-giuridici che devono regolare l'applicazione della legge e il buon andamento dell'azione amministrativa, provvedendo al contempo a dirimere le aporie derivanti dalla precedente lettura testuale del dato normativo;

DETERMINA

PUNTO 1: nei casi di SCIA ad efficacia differita, inoltrate ai sensi dell'art. 147 della lr 65/2014, l'obbligo di corresponsione del contributo è integrato alla data di ricevimento, da parte dell'interessato, della comunicazione, da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei richiesti atti di assenso.

PUNTO 2: nei casi di SCIA ad efficacia differita, inoltrate ai sensi dell'art. 147 della lr 65/2014, il termine di validità triennale decorre dalla data di cui al precedente Punto 1.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV°
Arch.Roberto Lucchesi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.